Relazione finale del consigliere-auditore [1]

ASL/Arianespace

(M.7724)

(2017/C 438/08)

1. L'8 gennaio 2016 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione («l'operazione proposta») in base alla quale Airbus Safran Launchers («ASL», Francia), un'impresa comune controllata congiuntamente da Airbus Group S.E. («Airbus», Paesi Bassi) e Safran SA: («Safran», Francia) avrebbero acquisito il controllo esclusivo di Arianespace Participation SA e Arianespace SA (collettivamente «Arianespace», Francia). Airbus, Safran e ASL sono in appresso denominate «le parti».

2. La Commissione, in data 1º febbraio 2016, ha informato le parti delle preoccupazioni derivanti dalla valutazione preliminare dell'operazione proposta nel corso di una riunione sullo stato di avanzamento del procedimento. In seguito, le parti hanno proposto impegni in data 5 febbraio 2016 e un progetto di impegni rivisti il 9 febbraio 2016.

3. Il 26 febbraio 2016 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni [2]. In tale decisione, la Commissione ha indicato che gli impegni proposti non consentivano di escludere i problemi di concorrenza individuati nella prima fase dell'indagine.

4. L'11 marzo 2016 le parti hanno presentato osservazioni scritte sulla decisione di avvio del procedimento.

5. In data 22 marzo 2016, su richiesta motivata, il consigliere-auditore ha accolto la richiesta di Avio s.p.a., un concorrente di ASL, di essere sentito in qualità di terzo interessato ai sensi dell'articolo 5 della decisione 2011/695/UE. Il 24 giugno 2016, su richiesta motivata, il consigliere-auditore ha inoltre ammesso al procedimento MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (Canada) e la loro società controllata Space Systems/Loral (USA), un concorrente di Airbus, come terzi interessati.

6. Il 1º aprile 2016, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni, la seconda fase del periodo d'esame dell'operazione proposta è stata prorogata di 10 giorni lavorativi. Il 27 aprile 2016, la Commissione ha deciso di prorogare il periodo di esame di altri 10 giorni lavorativi, ai sensi della medesima base giuridica.

7. Il 4 maggio 2016 le parti hanno presentato un nuovo pacchetto di proposte di impegni. In base ai riscontri ottenuti dalla Commissione con il test di mercato mirato condotto su questo pacchetto, il 20 maggio 2016 le parti hanno formalmente presentato gli impegni riveduti.

8. La Commissione non ha inviato una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di applicazione relativo alle concentrazioni [3]. Pertanto, non si sono tenute audizioni ufficiali a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento.

9. Il progetto di decisione dichiara che l'operazione proposta, così come modificata dagli impegni presentati dalle parti il 20 maggio 2016, è compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, subordinatamente a condizioni e obblighi intesi a garantire che le parti rispettino tali impegni.

10. Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

---

[1] Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

[2] Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) («regolamento sulle concentrazioni»).

[3] Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata nella GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9).

11. Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel presente procedimento l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 11 luglio 2016

Joos STRAGIER